



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**ABI**

Associazione  
Bancaria  
Italiana

*Protocollo di Intesa*  
*per la prevenzione*  
*della criminalità in banca*



Palazzo del Governo , 14 ottobre 2014



La Prefettura, l'ABI e le banche firmatarie del *Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca* (di seguito "Protocollo"),

**CONSIDERATO**

- che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
- che alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all'esigenza di consentire l'operatività in condizioni di sicurezza;

**PRESO ATTO**

- della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'ordine, ABI e banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;
- dei contenuti del Protocollo d'intesa tra l'ABI e il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sottoscritto il 5 giugno 2013;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**



## **Art. 1 – Informazioni di carattere generale**

Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sottoscrizione, a inserire sul Portale [www.ossif.it](http://www.ossif.it) le seguenti informazioni:

- il nome, il numero telefonico e la e-mail del responsabile o della struttura alla quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
- il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
- l'elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax;
- l'orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

OSSIF, il Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine, provvederà a trasmettere le suddette informazioni alla Prefettura.

## **Art. 2 – Segnalazione di situazioni di rischio**

Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto:

- carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
- movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno delle dipendenze bancarie;
- eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);



- lavori da svolgere durante l'orario di apertura della dipendenza che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);
- altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

### **Art. 3 – Valutazione dei Rischi**

La probabilità di accadimento degli eventi "rapina" e "furto ATM" (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e il rischio di attacco alle apparecchiature ATM aggiornando periodicamente detta valutazione, in relazione all'evoluzione dei fenomeni criminosi e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell'ordine.

### **Art. 4 – Misure di sicurezza**

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 5 misure di sicurezza tra quelle di seguito elencate:

1. bussola
2. metal detector
3. rilevatore biometrico
4. vigilanza
5. video collegamento/videosorveglianza
6. videoregistrazione
7. sistema anticamuffamento
8. allarme antirapina
9. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva



10. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza
11. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata
12. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro
13. gestione centralizzata dei mezzi forti
14. sistema di macchiatura delle banconote
15. sistema di tracciabilità delle banconote
16. formazione anticrimine.

La videoregistrazione è da considerarsi obbligatoria e le banche si impegnano, per le nuove installazioni e per l'adeguamento delle preesistenti, ad utilizzare la tecnologia digitale, che gradualmente sostituirà quella analogica.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

In caso di recrudescenza delle rapine in specifica dipendenza – caratterizzata da almeno tre rapine nell'arco di vigenza del presente Protocollo d'intesa (2 anni) – le banche si impegnano ad adottare quale intervento di mitigazione una misura aggiuntiva a quelle minime stabilite nell'art.4.

### **Art. 5 – Protezione delle apparecchiature ATM**

Compatibilmente con la rischiosità delle singole installazioni, le banche si impegnano a proteggere le proprie apparecchiature ATM, dotandole, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione, di almeno due sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:

- protezione con impianto di allarme locale e/o remoto connesso a sensori antiscasso/antintrusione;
- blindatura del mezzo forte e/o rinforzo dei dispositivi di riferma;



- rinforzo aggiuntivo della vetrina ove è installata l'apparecchiatura ATM o dello spazio antistante con difese passive quali putrelle, archetti, dissuasori atti ad impedire l'asportazione del mezzo forte;
- sensori per la presenza di gas e/o dispositivi atti a impedire l'esplosione;
- dispositivi per localizzare/rintracciare le banconote rubate e/o dispositivi per rendere inutilizzabili le banconote rubate;
- dispositivi attivi per proteggere il locale contenente il mezzo forte e/o la vetrina ove è installato il mezzo forte;
- dispositivi atti ad impedire l'introduzione di esplosivo o gassoso nel mezzo forte.

#### **Art. 6 – Comunicazione delle misure di sicurezza**

Le banche per aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza, possono adottare, ove ritenuto necessario, strumenti di comunicazione (vetrofanie o simili) che pubblicizzino, alcune delle soluzioni di sicurezza presenti nelle proprie dipendenze.

Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la "messaggistica di sicurezza" predisposta da OSSIF, il Centro di Ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine."

#### **Art. 7 – Esigenze di privacy**

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ("Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010").



Dovrà essere, altresì, assicurata l'osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto della indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.

Le banche, nell'adempire alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l'art. 134 "Videosorveglianza" del DLgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state installate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

#### **Art. 8 – Manutenzione delle misure di sicurezza**

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento.

Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

#### **Art. 9 – Informazione**

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica



normativa (ad es. la Guida ABI sull'antirapina per il personale di sportello) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

### **Art. 10 – Ruolo della Prefettura**

La Prefettura promuove Riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo ovvero dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

### **Art. 11 – Ruolo delle Forze dell'ordine**

Le Forze dell'ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

- segnalare, anche per il tramite di OSSIF, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per il numero e tipologia di crimini commessi;
- intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine
- partecipare a workshop organizzati da OSSIF per promuovere presso le banche la cultura della sicurezza anticrimine
- condividere linee-guida per la prevenzione e il contrasto della criminalità.

### **Art. 12 – Ruolo dell'ABI**

L'ABI potrà fornire, attraverso OSSIF, una sintesi delle informazioni contenute nel data-base di settore ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.





**Art. 13 – Durata**

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Avellino, 14 ottobre 2014

**FIRMATARI DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE  
DELLA CRIMINALITA' IN BANCA NELLA PROVINCIA DI AVELLINO**

IL PREFETTO DI AVELLINO

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

BANCA DEL SUD

BANCA DELLA CAMPANIA

BANCA DI CREDITO POPOLARE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

BANCA SELLA

BANCAPULIA

BANCO DI NAPOLI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



*Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo*

BANCO POPOLARE

\_\_\_\_\_

BCC DI FLUMERI

\_\_\_\_\_

BCC DI SERINO (AVELLINO)

\_\_\_\_\_

BCC IRPINA

\_\_\_\_\_

BP DI ANCONA

\_\_\_\_\_

BP DI BARI

\_\_\_\_\_

BP DI PUGLIA E BASILICATA

\_\_\_\_\_

CREDITO EMILIANO

\_\_\_\_\_

DEUTSCHE BANK

\_\_\_\_\_

UNICREDIT

\_\_\_\_\_

